



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO PERUGIA**

Via Magno Magnini , 11 – 06127 PERUGIA

Tel. 075/5010600 Fax 075/5010746 – e mail: pgee002001@istruzione.it - P.E.C.: pgee002001@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 80002130542 Codice Meccanografico: PGEE00200L

Cod. Fatturazione: UF5IUH

Perugia 23/09/2025

CIG: B857781C2F

**CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE
AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE - D.Lgs 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI.**

Tra

La Direzione Didattica 2 Circolo di Perugia - Codice Fiscale 80002130542, rappresentato legalmente, in qualità di Dirigente Scolastico, dal Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti e domiciliato per la sua carica presso la Direzione Didattica 2 Circolo Perugia

e

il **Dr. Carlo Colangeli**, Medico specialista in Medicina del Lavoro,

PREMESSO

- a) che la Scuola, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs.81/08) attiva il servizio di sorveglianza sanitaria per il personale dipendente;
- b) che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito "competente", in virtù del possesso dei titoli indicati dagli art. 2 e 38 del D.Lgs.81/08;
- c) che la delibera ANAC n. 412/2019 ha ritenuto che l'incarico in oggetto è qualificabile come appalto di servizi ai sensi del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e che il regime cui assoggettare il relativo affidamento, laddove inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, è quello di cui all'art. 36 dello stesso Codice;
- d) che la Scuola ha condotto un'indagine di mercato in base alla stato individuato come professionista idoneo stante le difficoltà connesse alla situazione di epidemia attuale;
- f) tenuto conto delle condizioni indicate nella proposta presentata dal Dott. Colangeli;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Le premesse e quanto previsto dal bando sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Incarico

Il dr. Carlo Colangeli è incaricato a svolgere la funzione di medico competente secondo le direttive stabilite dalla Legge.

Art. 3

Obblighi del medico competente.

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà: collaborare con il Dirigente (datore di lavoro) e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale in particolare:

- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegna al Dirigente (datore di lavoro), alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- invia all' INAIL (ex ISPESL), esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali) e successivo G.D.P.R. n. 679/2016;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
 - comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
 - partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
 - trasmette ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'allegato 3B del D.Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziando le differenze di genere. In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n.81/2008, da Lui diretti e coordinati.
- Sarà, inoltre, sua cura coordinarsi con questa istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i modi dell'intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle nostre esigenze.

Art. 4 **Obblighi della Scuola**

L'Istituto Comprensivo Direzione Didattica 2 Circolo Perugia per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto stesso, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti,
- b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine,
- c) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali etc.)
- d) ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici,
- e) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabiliti, per quanto di sua competenza,
- f) ad assistere, direttamente e o tramite il RSPP circa i rischi delle varie unità lavorative, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro,
- g) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio,
- h) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo,
- i) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori,

- j) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici,
- k) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato,
- l) a fornire al medico competente il documento sanitario personale, conforme a quanto previsto per legge, da utilizzare in occasione della visita medica del personale scolastico,
- m) a sostenere, oltre a quanto indicato all'art. 6 (compensi per il medico competente) tutti i costi per eventuali ulteriori accertamenti (ematochimici, clinici e strumentali) necessari ai fini della espressione del giudizio di idoneità lavorativa del personale scolastico e per la eventuale attività di formazione richiesta direttamente, ove ritenuto opportuno, al medico competente (vedasi allegato 2 della proposta del Dr. Colangeli) o ad altri specialisti.

Art. 5

Sede e modalità di svolgimento

L'incarico di medico competente si intende riferito alle sedi appartenenti alla Direzione Didattica 2 Circolo di Perugia:

- Plessi scolastici n.8 ed inoltre la sede della segreteria scolastica in Via Magno Magnini N. 11 06127 Perugia:
 - Scuola Infanzia n 3 plessi in particolare:
 - 1 Scuola infanzia "Giacomo Santucci" Strada Pian della Genna, 16 Perugia;
 - 2 Scuola infanzia "Villaggio Kennedy" Via Cotani n 1 Madonna Alta Perugia;
 - 3 Scuola infanzia "Piccolo Principe" Via Magno Magnini n 8 Perugia;
 - Scuola Primaria n 5 plessi in particolare:
 - 1 Scuola Primaria "Don Milani" Via Cotani n 1 Perugia;
 - 2 Scuola Primaria "Villaggio Kennedy" Via Cotani 1 Perugia;
 - 3 Scuola Primaria "Comparozzi" Via Magno Magnini n 8 Perugia;
 - 4 Scuola Primaria "Santa Lucia" Strada Santa Lucia Subborghi Pergugia;
 - 5 Scuola Primaria "Bellocchio" Via Pievaiola 47 Perugia.

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs.81/08.

Per le visite specialistiche e gli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all'art. 6 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con la scuola.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 6

Compensi

Per l'attività svolta dal medico competente, al di fuori delle visite mediche, sarà corrisposto un compenso annuo lordo di € 1.900,00, erogato come segue € 1.000,00 al termine del 3° mese di attività ed € 900,00 a saldo, al termine dell'anno di riferimento.

Relativamente ai costi delle visite mediche effettuate si rinvia al piano tariffario di cui all' allegato 2 della proposta presentata dal Dott. Colangeli.

I compensi si intendono omnicomprensivi di oneri e tasse, da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura elettronica

Il compenso annuo lordo comprende, tra l'altro:

- a) l'incarico annuale di medico competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie;

Il compenso per le visite mediche (indicato nel suddetto allegato 2 della proposta presentata dal Dott. Colangeli) è pari a:

- a) visita medica (in fase preassuntiva/preventiva/prima visita/periodica, a richiesta dei lavoratori, al rientro al lavoro dopo assenza per motivi di salute > 60 giorni continuativi, per tutela "lavoratrici madri", in base a quanto previsto dal "Protocollo condiviso..." del Pres. Consiglio Ministri del 6 aprile 2021, aggiornato il 30.06.2022, e s.m.i. etc.) con giudizio di idoneità lavorativa, ove necessario: 75.00/cad;
- b) costo per accesso alla prestazione (visite mediche): € 35.00/cad;
- c) spirometria (ove necessaria, comprensiva, a sconto, della valutazione dell'esame): € 25.00/cad;
- d) screening visivo (ove necessario, comprensivo, a sconto, della valutazione ergoftalmologica) per il personale facente uso, in modo sistematico o abituale, di attrezzature informatiche dotate di video per 20 o più ore a settimana: € 35.00/cad.
- e) Attività di formazione sui rischi specifici e norme di prevenzione e protezione, ove richiesta al medico competente: € 100.00/ora.

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n. 133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.181/E - Agenzia delle Entrate)

Art. 7

Il presente contratto avrà la durata di anni 2 (due); produrrà i suoi dal 1/09/2025 al 31/08/2027.

Art. 8

La Scuola, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto. Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le inadempienze contrattuali.

Art. 9

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Perugia.

Art. 10

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del D. Lgs. 196/2003, i dati personali del Dott. Carlo Colangeli saranno trattati da questa Istituzione Scolastica nel rispetto della normativa, sia europea sia nazionale, sulla protezione dei dati personali e in conformità agli obblighi di riservatezza e di sicurezza, per i soli adempimenti richiesti dalla legge o inerenti il rapporto di lavoro e la sua gestione.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del D. Lgs. 196/2003, il Dott. Carlo Colangeli si impegna, nello svolgimento delle proprie mansioni presso l'Istituto Comprensivo Perugia 11 a trattare i dati personali e particolari del personale dell'Istituzione Scolastica nel rispetto della normativa, sia europea sia nazionale, sulla protezione dei dati personali e in conformità agli obblighi di riservatezza e di sicurezza.

Il Medico Competente
Dott. Carlo Colangeli

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti